



I S T I T U T O C O M P R E N S I V O R I T A L E V I M O N T A L C I N I

SCUOLE INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di I GRADO

Via Nicolò Zeno, 21 C.A.P. 47814 BELLARIA IGEA MARINA (RN)

C.M.: RNIC82100V Codice Fiscale: **91194270400** Codice Univoco Ufficio: 4V116P - Tel: 0541-343950

e-mail: rnic82100v@istruzione.it

pec: rnic82100v@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.iclevimontalcini.edu.it>

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-BELLARIA IGEA MARINA
Prot. 0000674 del 20/01/2026
II (Uscita)

Bellaria Igea Marina 05/01/2026

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL LABORATORIO DI CUCINA

A.S. 2025-26

Scuola Secondaria di Primo Grado

(ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Art. 1 – Finalità e quadro normativo

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo del Laboratorio di Cucina quale **luogo di lavoro scolastico**, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 81/2008.
2. Le attività svolte nel laboratorio sono finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche e trasversali, nel rispetto dei principi di **tutela della salute e della sicurezza** di alunni e personale.
3. Il Regolamento attua quanto previsto:
 - o dagli artt. 18 e 19 (obblighi del Datore di lavoro e del Preposto);
 - o dall'art. 20 (obblighi dei lavoratori);
 - o dall'art. 36 e 37 (informazione e formazione);
 - o dall'art. 73 (uso delle attrezzature di lavoro).

Art. 2 – Accesso al laboratorio e vigilanza

1. L'accesso al laboratorio è consentito esclusivamente:
 - o nell'ambito di attività didattiche programmate;
 - o sotto la **vigilanza continua del docente**, che opera quale **preposto alla sicurezza** (art. 19 D.Lgs. 81/2008).
2. È vietato l'accesso agli alunni in assenza del docente responsabile.
3. Il docente verifica preventivamente le condizioni di sicurezza dell'ambiente e delle attrezzature (art. 18, comma 1, lett. z).

Art. 3 – Informazione e obblighi degli alunni

1. Gli alunni sono equiparati a **lavoratori** limitatamente agli obblighi di sicurezza durante le attività laboratoriali (art. 2, comma 1, lett. a).
 2. Gli alunni sono tenuti a:
 - o rispettare le disposizioni impartite dal docente;
 - o utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi;
 - o segnalare immediatamente situazioni di pericolo (art. 20 D.Lgs. 81/2008).
-

Art. 4 – Abbigliamento, igiene e prevenzione

1. L'uso di idonei indumenti di protezione (grembiule/camice) rientra nelle misure di prevenzione collettiva previste dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.
 2. È obbligatorio:
 - mantenere condizioni igieniche adeguate;
 - raccogliere i capelli all'interno di un copricapo (cuffia, cappello, bandana);
 - evitare accessori che possano costituire rischio.
-

Art. 5 – Attrezzature di lavoro

1. Le attrezzature del laboratorio costituiscono **attrezzature di lavoro** ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 81/2008.
 2. Il loro utilizzo è consentito solo:
 - previa informazione e dimostrazione pratica;
 - secondo le modalità indicate dal docente;
 - per lo scopo didattico previsto.
 3. È vietato utilizzare strumenti non assegnati o in modo improprio (art. 20, comma 2, lett. c).
-

Art. 6 – Uso dei coltelli (attrezzature a rischio specifico)

L'uso dei coltelli rientra tra le attività che comportano **rischio di taglio e ferimento** e pertanto è regolato da misure stringenti di prevenzione.

6.1 Autorizzazione e controllo

1. I coltelli sono consegnati esclusivamente dal docente, che ne controlla:
 - il numero;
 - l'integrità;
 - l'effettivo utilizzo.
2. L'uso è consentito solo dopo adeguata **informazione preventiva**, in attuazione degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

6.2 Modalità di utilizzo in sicurezza

1. Il coltello deve essere utilizzato:
 - solo sulla postazione assegnata;
 - esclusivamente su tagliere idonei e stabili.
2. Durante l'uso:
 - la lama deve essere sempre rivolta verso il basso;
 - i movimenti devono essere lenti e controllati;
 - la mano che regge l'alimento deve mantenere le dita ripiegate.
3. È vietato:
 - utilizzare il coltello camminando o stando in piedi;
 - puntare o agitare il coltello;
 - distrarre o essere distratti durante l'uso.

6.3 Spostamento e posa

1. Il trasporto del coltello è consentito solo su indicazione del docente, con lama rivolta verso il basso e aderente al corpo.
2. Il coltello non deve mai essere lasciato incustodito né immerso in lavelli pieni d'acqua, al fine di prevenire rischi non immediatamente visibili (art. 15, principio di eliminazione dei rischi).

6.4 Restituzione e controllo finale

1. Al termine dell'attività:
 - il coltello deve essere pulito secondo le indicazioni ricevute;
 - riconsegnato direttamente al docente.
 2. Il docente verifica il completo rientro delle attrezzature, quale misura di prevenzione e controllo.
-

Art. 7 – Emergenze e primo intervento

1. In caso di infortunio:
 - l'alunno deve cessare immediatamente l'attività;
 - informare il docente;
 - attenersi alle procedure di primo soccorso previste dal Piano di Emergenza di Istituto (art. 43 D.Lgs. 81/2008).
 2. È vietato qualsiasi intervento autonomo su compagni infortunati.
-

Art. 8 – Riordino e sicurezza finale

1. Il riordino del laboratorio rientra nelle misure di sicurezza organizzativa.
 2. Tutti i materiali devono essere puliti e riposti correttamente per prevenire rischi residui (art. 15, lett. z).
-

Art. 9 – Responsabilità e provvedimenti disciplinari

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento costituisce violazione degli obblighi di sicurezza (art. 20 D.Lgs. 81/2008).
 2. Le infrazioni comportano:
 - richiamo;
 - esclusione temporanea dal laboratorio;
 - eventuali sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto.
-

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. Esso ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato e/o integrato. Sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Fabbri
Firmato digitalmente